

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 8-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(PECORARO SCANIO)

(V. Stampato n. 8)

approvato dal Senato della Repubblica il 5 luglio 2001

(V. Stampato Camera n. 1195)

modificato dalla Camera dei deputati il 18 luglio 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 2001*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

INDICE

Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	4
Testo del decreto-legge	»	10

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*
(*Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'allegato*)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2001, N. 199

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 30 miliardi e 365 milioni, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2001, N. 199

All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), le parole: «fino al 31 luglio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2001».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire **150 miliardi per l'anno 2001**, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-ter. - 1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001";

b) al comma 3, le parole: "per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001".

2. In caso di conferma della positività dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui è stata confermata la malattia di un animale».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA

**Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina**

Articolo 1.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2001»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2001».

Articolo 1-bis.

1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 30 miliardi e 365 milioni, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

**Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina**

Articolo 1.

1. *Identico:*

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al **31 dicembre** 2001»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al **31 dicembre** 2001».

Articolo 1-bis.

1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire **150 miliardi per l'anno 2001**, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-ter.

1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi, a decorrere dalla data di

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001»;

b) al comma 3, le parole: «per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001».

2. In caso di conferma della positività dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui è stata confermata la malattia di un animale.

Decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati, nonché all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2001»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2001».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO – PECORARO SCANIO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

